



COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

NUMERO 57 Reg. Gen. del 27-03-2019

ORIGINALE

ORDINANZA

UFFICIO DEL SINDACO

Numero 56 del 27-03-2019

Oggetto: MISURE DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA - LIMITAZIONI TEMPORALI ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO TRAMITE GLI APPARECCHI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il gioco d'azzardo patologico o ludopatia è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "malattia sociale" e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i comportamenti d'abuso e dipendenza;
- il giocatore spesso è vittima della propria compulsività ed è indotto a compiere condotte antiggiuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla criminalità, quali lo sfruttamento delle situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardo on line, ha adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo on-line che incoraggia gli stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;
- il D.L. del 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità";

CONSIDERATO che rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

CONSIDERATO altresì che Guglionesi è frequentata da molti giovani provenienti anche dai paesi limitrofi che frequentano le scuole Superiori presenti in Centro

CONSIDERATO altresì che alcuni esercizi sono concessionari per diverse tipologie di gioco.

RILEVATO che il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e la sua attività professionale;

RAVVISATO che la dipendenza da gioco è riferibile sia alla frequentazione di locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT), sia all'utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso esercizi commerciali vari e che tale fenomeno è da considerarsi un grave pericolo per la salute individuale, il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio per le famiglie

DATO ATTO che la L.R. 17.12.2016 n.20 "Salute umana - Tutela -Rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico - Prevenzione – prevede all'art. 6:

1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, possono disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico.

2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco, di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio

per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931.

3. I proventi derivanti dalla singola sanzione sono ripartiti tra il Comune, nella misura del 90 per cento, e la Regione, nella misura del 10 per cento.

4. La Regione destina la quota derivante dalla riscossione delle sanzioni all'attuazione del programma triennale di cui all'articolo

RICHIAMATA la Deliberazione n. 48 del 29/11/2018, con cui il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo per il contrasto alla ludo paia,

RITENUTO quindi necessario disciplinare gli orari di funzionamento dei locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT) e gli orari di funzionamento degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nell'ottica di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

VISTI:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", nonché il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza ";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 – commi 6 e 7 lett. b) TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 – commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, del TULPS;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- l'art. 3 comma 2 del D.lgs 267/2000 che recita: "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- l'art. 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";
- la Legge Regionale 17.12.2016 n.20
- la circolare n. 557/PASS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno – Dip. Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di seguito indicate, in quanto tutte autorizzate dalla Questura ai sensi del TULPS, compete al Sindaco ex art. 50 c. 7 del TUEL, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici
- le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) n. 32/71 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e da quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del predetto art. 50 – comma 7 del D.lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi

pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute”

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione del ripetuto art. 50 – comma 7 TUEL, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale”;

- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sez. V) n. 4794 del 20 ottobre 2015, con la quale viene sottolineato talaltro che “le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, D.lgs 267/2000, come “pubblici esercizi”, di talché per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.”;

- da ultimo anche la sentenza del T.A.R. Piemonte, (Sez. II) , n. 839 del 11 luglio 2017, con la quale viene osservato che, in attesa che lo Stato faccia la sua parte, adottando una disciplina organica della materia che copra l'intero territorio nazionale, così da garantire quella uniformità di indirizzo che è ragionevolmente auspicabile, è legittima l'azione del Comune che, a tutela della propria comunità, cerca di arginare il fenomeno della ludopatia, riducendo l'orario delle sale giochi;

- la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 661 del 17 marzo 2017, che argomentando in merito al potere del Sindaco di limitare gli orari delle sale da gioco in contrasto alla ludopatia, richiama tutta la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sul tema, secondo la quale la normativa in materia di gioco d'azzardo, con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma 2 lett. h), Cost., ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme; pertanto, il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 comma 2 lett. h), Cost. (cfr., in particolare, fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794);

- la sentenza del T.A.R. Toscana n. 401 del 17 marzo 2017, nelle argomentazioni in merito al potere del Sindaco di limitare gli orari delle sale da gioco in contrasto alla ludopatia, chiarisce tra l'altro che la sentenza aderisce all'indirizzo giurisprudenziale dominante che ha riconosciuto al Sindaco il potere di disciplinare, ex art. 50, 7° comma d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli orari di esercizio dell'attività di gioco, sulla base o anche in mancanza di indirizzi espressi dal Consiglio comunale;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CHE il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ORDINA

di stabilire le seguenti fasce orarie di divieto di esercizio delle sale scommesse e delle sale VLT di cui all'art. 88 TULPS nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, circoli privati, tabaccherie, esercizi commerciali vari, così come di seguito indicato:

dalle ore 8.00 alle ore 10.00
dalle ore 22.00 alle ore 24.00

Gli apparecchi di intrattenimento e svago di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico.

DISPONE

ai sensi dell'art. 9 del TULPS, il titolare dei titoli abilitativi per la gestione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro è tenuto ad osservare quanto sopra ordinato, nonché le seguenti prescrizioni:

- è fatto obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all'interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
- è fatto obbligo di esposizione con visibilità all'esterno del locale degli orari di apertura delle sale scommesse e delle sale VLT o di funzionamento dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS;

DISPONE ALTRESÌ

la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 ad €.1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma del R.D. n. 773/1931, giusto art. 6 comma 2 della L.R. 20/2016.

AVVERTE CHE

il presente provvedimento, che ha efficacia il 30° giorno dalla pubblicazione, verrà comunicato a mezzo PEC alla Prefettura, Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Associazioni di Categoria più rappresentative nel territorio.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e pubblicata sul sito del Comune.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia un interesse concreto e attuale potrà presentare ricorso, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, al TAR Molise entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SINDACO
MARIO BELLOTTI